

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "....."

Art. 1 Costituzione e Denominazione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 36,37,38,40,41,42 e secondo gli artt. 14, 16,18, 19,20,21,22,23,24,27 del Codice civile l' Associazione di promozione sociale ".....", d' ora in avanti, per brevità, denominata Associazione.
2. L' Associazione svolge attività di utilità sociale a favore sia degli associati che della collettività. L' Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali fondi raccolti debbono essere destinati unicamente e interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3.

Art. 2 Sede

L' Associazione ha sede nel comune di....., località....., vian°

Art. 3 Principi, finalità e scopi

1. L' Associazione è fondata sui *principi* di solidarietà e di rispetto dell' altra, dell' altro e della Natura, su una organizzazione interna basata su metodi democratici che favoriscano decisioni consapevoli e maturate collettivamente. L' Associazione rifiuta le logiche sessiste, razziste, di sfruttamento, violente e reazionarie, sia al proprio interno che nelle proprie relazioni con l' esterno.
2. L' Associazione ha *la finalità* di svolgere attività di utilità sociale, tra le quali quelle riferibili:
 - alla tutela dei diritti fondamentali e specificamente della salute degli individui e delle popolazioni che abitano le città, il territorio densamente costruito e il territorio rurale, comprese le montagne;
 - alla riduzione dell' utilizzo della materia, dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili nei cicli produttivi e nei processi di uso e di consumo dei prodotti, alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del compostaggio dei rifiuti urbani, industriali e agricoli, vale a dire alla strategia e alle pratiche denominate "Rifiuti Zero";
 - al superamento della centralità e della logica della combustione nei processi energetici (combustione delle biomasse e di rifiuti organici, produzione di biocombustibili.....) e produttivi, nelle infrastrutture puntuali e lineari, nei servizi;
 - alla difesa e all' incremento della biodiversità, dei saperi tradizionali locali, anche produttivi e di consumo, della qualità della vita urbana, rurale, e nei territori di montagna.
3. L' Associazione viene costituita con *lo scopo principale e specifico* di promuovere campagne e/o vertenze, riferite a tutto il territorio nazionale o a parte di esso, sul piano giuridico circa l' erogazione e la imposizione di tariffe dei servizi locali; in particolare con lo scopo di avviare, curare e quindi gestire la vertenza che i cittadini (utenti) intenderanno intraprendere nei confronti dello Stato, delle Società fornitrici di energia elettrica e di servizi e gestione dei rifiuti e di qualsivoglia altro soggetto (sia esso persona giuridica pubblica sia esso persona giuridica privata), occupandosi dell' azione legale/giudiziaria volta al rimborso delle somme di cui destinate alla costruzione di impianti produttori di calore e di energia elettrica, ivi compresi quelli che utilizzano o utilizzeranno fonti assimilate alle rinnovabili (CIP 6, Certificati verdi, TIA....);
4. Per le tematiche di cui al precedente punto 3, l' Associazione è collegata alla Rete nazionale Rifiuti Zero – costituita ad Acerra il 18 dicembre 2004 - e tiene, per gli aspetti di cui al medesimo punto 3, tutti i contatti locali, nazionali ed internazionali necessari allo sviluppo delle campagne/vertenze ivi richiamate;

Art. 4 Durata

L' Associazione è costituita a tempo indeterminato e ha durata illimitata.

Art. 5 Natura dell' Associazione

- 1.L' Associazione non ha fini di lucro;
- 2.L' Associazione è aperta a tutte e a tutti senza discriminazioni politiche, religiose, sociali, di sesso e di razza;
3. L' Associazione è ispirata a principi di reale democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, di responsabilità, di costruzione collettiva delle decisioni.

Art. 6 Soci

- 1.Possono far parte dell' Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età, siano interessati all' attività della stessa e ne condividono la natura, i principi, le finalità e lo scopo principale e specifico;
- 2.L' appartenenza all' Associazione obbliga i soci al rispetto delle decisioni prese dall' Assemblea e dagli organi rappresentativi,
- 3.I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l' Associazione, sottoscrivendo lo Statuto nell' assemblea fondatrice del giorno..... I soci aderenti vengono ammessi su domanda degli interessati. L' accettazione delle domande è deliberata dall' assemblea, insindacabilmente.
- 4.L' appartenenza all' Associazione comporta l' obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita di anno in anno dall' assemblea. Non esiste differenza alcuna in ordine ai diritti, ai doveri, alle responsabilità tra soci fondatori e nuovi soci ammessi;
- 5.Il numero dei soci è illimitato.
6. La responsabilità delle parole e delle azioni è individuale, non collettiva. Ogni decisione collettiva, per essere considerata valida, deve essere presa dall' assemblea.
- 7.La qualifica di socio può essere persa, oltre che per effetto di morte, per i seguenti motivi:
 - per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell' anno solare;
 - per decadenza decretata dall' assemblea, qualora l' attività del socio risulti in contrasto con i principi, le finalità e lo scopo dell' associazione e/o per motivi che comportino indegnità;
8. La qualità di socio è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

- 1.I soci sono tenuti ad osservare, far osservare e mettere in pratica lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni dell' Assemblea; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e della realtà sociali con le quali opera; a versare la quota associativa;
- 2.I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione, di partecipare all' assemblea con diritto di voto, di accedere alle cariche dell' Associazione.

Art. 8 Organi dell' Associazione

- 1.Sono organi dell' Associazione:
 - l' Assemblea dei soci
 - il Consiglio direttivo
 - il Presidente
- 2.L' Assemblea dei soci può prevedere la nomina del vicepresidente, del tesoriere, del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori dei conti;
- 3.Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta, comunque, il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per conto e nell' interesse dell' Associazione.

Art. 9 L'Assemblea dei soci

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto.
2. L'Assemblea ordinaria si tiene almeno due volte all'anno. Essa è convocata e presieduta dal Presidente.
3. L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione. In particolare:
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo;
 - discute e delibera sui bilanci;
 - elegge il presidente e, se previsti, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
 - fissa le quote di ammissione e gli eventuali contributi associativi;
 - delibera su eventuali regolamenti interni;
 - delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione e sul suo scioglimento con il voto di almeno tre quarti dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Consiglio direttivo e di almeno un terzo dei soci;
5. Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci. L'Assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Art. 10 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciassette;
2. Il Consiglio direttivo dura in carica un anno, salvo rinnovo da parte dell'assemblea. Esso può prevedere la partecipazione di altri membri, in qualità di esperti, senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, e comunque ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio direttivo;
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - ⇒ Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ⇒ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - ⇒ Determinare il programma di attività in base alle linee d'indirizzo approvate dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le relative spese;
 - ⇒ Eleggere il Vicepresidente e il Segretario;
 - ⇒ Accogliere le domande dei nuovi soci;

Art. 11. Presidente

Il Presidente è Presidente sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento, di morte o di cessazione, le funzioni del Presidente possono essere svolte da un vice Presidente nominato dall'Assemblea.

art. 12 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approverà a maggioranza dei voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 13 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto dell'associazione possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche se non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico settore come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

